

Kastelruth, in sostituzione del notaio ducale Burkard von Stein, « impedito da altri gravi negozi ».

Il capitano, le dogane sui transiti, la devoluzione al duca di metà delle pene pecuniarie erano infrazioni gravi degli Statuti e segni manifesti della sudditanza. Ma, in realtà, il ripristinamento integrale degli Statuti, la libera scelta delle magistrature, il diritto di appello tolto al Signore e riservato alle cariche cittadine, l'esenzione dei cittadini da ogni tributo non previsto dalle loro leggi, queste e altre concessioni molto più larghe del diploma del 1380, davano l'impressione netta di un ripristinamento del reggimento comunale.

La città, non aggregata a alcuna provincia, veniva a formare in realtà un Comune che conservava il suo pieno potere politico sul suo territorio e si governava con le sue leggi, secondo i suoi interessi.

La formula del giuramento, che doveva prestare il capitano, è la migliore prova dell'amplissima larghezza che riaveva l'autonomia della città. Il capitano era chiamato dalla città anche podestà: la base dei rapporti tra il rappresentante del duca tedesco e la città rimaneva essenzialmente italiana. Il capitano lo chiamavano bensì « podestà o capitano che viene al regime della città per l'illustrissimo signor nostro signor duca d'Austria » (*doxe de Osterich*, nel dialetto); ma intanto gli facevano giurare che avrebbe avuto un solo pensiero durante il suo governo: agire « come meglio gli sembrerà essere utile al Comune di Trieste » e « fare il suo regime secondo la forma degli Statuti della città ». Più, nella sua « podesteria o capitaneria » gli vietavano col giuramento qualunque arbitrio, anche di chiedere all'arengo popolare il permesso di mutare gli Statuti; gli imponevano anzi di rifiutare questo permesso, se comunque gli fosse stato dato; gli proibivano infine di intervenire nella emendazione o nella confezione di Statuti. Avrebbe giurato la sua promessa ogni tre mesi, impegnandosi così a eseguire le decisioni del Consiglio maggiore, contro le quali non aveva alcun diritto di veto o di controllo. Gli rimaneva vietato allontanarsi dalla città, anche per andare dal duca, senza permesso del Consiglio maggiore. Finito il suo governo, rimaneva otto giorni a disposizione, perché i cittadini potessero sindacare il suo operato.

L'esame di questa formula di giuramento, che « il podestà o capitano » doveva pronunciare entrando in città e che fu composta nel 1382,